

Area Lavori Pubblici e Urbanistica
Unità Organizzativa Patrimonio e Sportello Unico Ambiente

Ordinanza N. 81

Prot.n. (generato in automatico dal sistema all'atto dell'invio) del 15/07/2016
anteatto: 46265/2016

OGGETTO: ORDINANZA DI DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dei molluschi bivalvi vivi della specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*), classificati con Decreto regionale n. 36 del 27/05/2013 nell'ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), da "A" a "B" ed OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE dei molluschi bivalvi vivi della specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*) raccolti nel medesimo ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile)

IL VICE SINDACO

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare, l'Allegato II, Capo II, lettera c), che indica gli interventi che l'autorità competente deve assumere a seguito dei risultati del campionamento o qualora vi sia un alto rischio per la salute umana

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica"

VISTO il D.Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 4821 del 11/02/2013 recante "Molluschi bivalvi vivi – Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zone di produzione di classe A"

PRESO ATTO della necessità di adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente a seguito dell'esito analitico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie n. 16BAT-U/4730 del 14/07/2016 di cui al campione di Mitili (*Mytilus galloprovincialis*), prelevati in data 11/07/2016 con n. di verbale 050110-1600104601B dal Servizio Veterinario di cui sopra nel sito di produzione registrato con il numero 005VE079, risultato non conforme per E. Coli (490MPN/100g)

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed, in particolare, l'art. 50, comma 5, che prevede come “ [...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di declassificazione temporanea della specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*), classificati con Decreto Dirigente regionale n. 36 del 27/05/2013 nell'ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), da “A” a “B” ed obbligo al trattamento di depurazione dei molluschi bivalvi vivi della specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*), raccolti nel medesimo ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile)

ORDINA

1. a tutela della salute pubblica

- a. obbligo di sottoporre la specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*), raccolti nell'ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile) al trattamento di depurazione in un centro di depurazione, oppure la stabulazione in una zona di stabulazione classificata. Tali disposizioni sono mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria della zona di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi;
- b. i produttori sono tenuti ad attivare le procedure di ritiro del prodotto Mitili (*Mytilus galloprovincialis*) commercializzati, che sono stati raccolti a far data dal prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, verbale n. 050110-1600104601B del 11/07/2016;
- c. i produttori sono tenuti a riportare nel D.d.R. che scorta i molluschi bivalvi vivi della specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*) provenienti dall'ambito interessato, come stato sanitario di appartenenza, la dicitura “CLASSE B TEMPORANEA PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DI E. COLI”

2. l'ordinanza è notificata, per competenza, a:

- allevamento 005VE079 sito in comune di Caorle della ditta Aquatec srl con sede in via Mestrina n. 85 comune di Mestre (VE) P.E.C. aquatec@pec.it;
- allevamento 019VE381 sito in comune di Jesolo della ditta Società Agricola Smart Mussel srl con sede in via Amba Alagi n. 6 comune di Jesolo P.E.C. smartmussel@pec.it;
- JESOLPESCA S.r.l. via T. Edison 30016 Jesolo (VE) fax n. 0421.951030 P.E.C. jesolpesca@pecdigitale.it;
- COOP. PESCATORI JESOLO S.C.A.R.L. via Cà Gamba X traversale, n. 5 30016 Jesolo (VE) P.E.C. pescatorijesolo@pec.it;
- COOP. TRA I LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA DI CORTELLAZZO A.R.L. via Amba Alagi 10/a 30016 Jesolo (VE) P.E.C. coop.cortellazzo@pec.it;
- PIAVE PESCA DI MARCON ANDREA & C. S.N.C. Via Correr 66/b Jesolo(VE) P.E.C. piavepescasnc@legalmail.it;

- Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo via del Faro, n. 24 30013 Cavallino Treporti (VE) P.E.C. cp-jesolo@pec.mit.gov.it;
- Città Metropolitana di Venezia Ufficio Caccia e Pesca, Centro Servizi 2, Viale Sansovino n. 3-5 30173 Venezia Mestre (VE) P.E.C. protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, in qualità di autorità competenti in materia di pesca per l'Ambito di monitoraggio;
- Dipartimento di Prevenzione Unità Operative dei Servizi Veterinari – A.U.L.S.S. N.10, via Trento, n.19 30027 San Donà di Piave (VE) P.E.C. protocollo.ulss10@pecveneto.it;
- Polizia Locale, SEDE,
- Carabinieri di Jesolo via C. Battisti, n. 1 30016 Jesolo P.E.C. tve24613@pec.carabinieri.it;
- Guardia di Finanza di Jesolo via G. Mameli, n. 103 30016 Jesolo P.E.C. ve1510000p@pec.gdf.it;
- Regione Veneto, Direzione Prevenzione Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare Rio Nuovo - Dorsosuro, 3493 30123 Venezia (VE) P.E.C. protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;

2. la Città Metropolitana di Venezia, le Capitanerie di Porto di Venezia, di Caorle, di Jesolo/Cavallino e le Forze dell'Ordine cui viene notificata l'Ordinanza sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della presente Ordinanza;

3. il Servizio Veterinario dell'AULSS 10 è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto;

4. il Servizio Veterinario dell'AULSS 10 è incaricato di predisporre ed effettuare un piano di monitoraggio straordinario in regime di sorveglianza della specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*) nell'ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile);

5. la violazione della presente Ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 12 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione) e dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato);

6. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.241/90 si comunica quanto segue:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Jesolo;
- l'oggetto del procedimento è quello riportato nel testo della presente;
- l'ufficio responsabile è lo Sportello Ambiente;
- la persona responsabile del procedimento è il Dott. Pianif. Mario Finotto – responsabile dell'U.O.C. Patrimonio e Sportello Ambiente;
- gli atti sono a disposizione presso l'ufficio Sportello Ambiente nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

A V V E R T E

contro il presente provvedimento, che consta di quattro pagine, è ammesso ricorso amministrativo, entro 60 giorni, al TAR del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente.

DISPONE

la pubblicazione presso l'Albo Pretorio Online per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Gli atti richiamati nel presente provvedimento sono disponibili in visione ed è possibile richiederne copia, con le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti vigenti, presso la sede Municipale in orario d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 15/07/2016



Il Vice Sindaco
Roberto Rugolotto

Orario apertura ufficio: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica da Roberto Rugolotto ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.